

Delibera n. 175/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 110/2022, del 30 giugno 2022, nei confronti di Corsica Ferries S.A.S, per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 6 ottobre 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: "Regolamento (UE) n. 1177/2010");
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010 (di seguito: decreto legislativo n. 129/2015);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTA** la delibera n. 110/2022, del 30 giugno 2022, notificata in data 11 luglio 2022 mediante raccomandata internazionale A/R (nota prot. ART n. 15557/2022 del 30 giugno 2022), con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, nei confronti di Corsica Ferries S.A.S. (di seguito anche: Corsica Ferries o Compagnia), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativamente ai fatti esposti nella comunicazione prot. ART 2899/2022, del 14 febbraio 2022, con cui l'Organismo nazionale tedesco competente per l'attuazione del suddetto Regolamento, Eisenbahn-Bundesamt, ha trasmesso all'Autorità il reclamo

ricevuto, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, dall'avvocato [..omissis..] (di seguito "reclamante") per conto dei passeggeri sig.ri [..omissis..], a seguito della cancellazione del viaggio Livorno-Bastia del 2 giugno 2020; la medesima delibera, al punto 7 del dispositivo, ha ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

RILEVATO

che Corsica Ferries si è avvalsa della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, relativamente alla violazione contestata con la citata delibera n. 110/2022 e che il pagamento, attesa la relativa documentazione assunta con prot. ART n. 18513/2022, del 1° settembre 2022, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine nonché in misura pari all'importo previsto dal punto 7 della predetta delibera, ossia euro 3.000,00 (tremila/00);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 110/2022;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 110/2022, del 30 giugno 2022, nei confronti di Corsica Ferries S.A.S, per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981;
2. la presente delibera è notificata a Corsica Ferries S.A.S., comunicata al reclamante e all'Organismo nazionale tedesco competente per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010 ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 6 ottobre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)